

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4962 del 13/09/2024
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, art. 208 - LR n. 13/2015 - GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE E C. SNC CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN RAVENNA, VIA M. MONTI, 33 - RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5191 del 13/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tredici SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS n. 152/2006 e smi, art. 208 – LR n. 13/2015 – **GARNERO ARMANDO DI GARNERO DAVIDE E C. SNC** CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN RAVENNA, VIA M. MONTI, 33 – **RINNOVO CON MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'IMPIANTO MESSA IN RISERVA (R13), PRETRATTAMENTO (R12) E RECUPERO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'impianto di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi, sito in Ravenna, via M. Monti n. 33, la società Garnero Armando di Garnero Davide e C. SNC (CF./PIVA: 01321060392) con sede legale in Ravenna, Via M. Monti, 33, risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, da ARPAE SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-3934 del 31/07/2018 e smi, con scadenza al 31/08/2023, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'istanza presentata in data 24/01/2023 (ns. PG/2023/12979) così come integrata a titolo volontario ai fini dell'avvio del procedimento in data 08/02/2023 (ns. PG/2023/23268), con cui la società Garnero Armando di Garnero Davide e C. SNC richiedeva, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il rinnovo con modifica dell'AU n. 3934 del 31/07/2018 e smi;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I e il Titolo III della Parte IV in materia, rispettivamente, di gestione dei rifiuti e di gestione di particolari categorie di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'autorizzazione unica per impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto e in particolare il comma 2);
- il regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, adottato con *Decreto Ministeriale 22 settembre 2020, n. 188*;
- il *Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49* in materia di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
- la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

DATO ATTO che:

- l'istanza di rinnovo con modifica dell'AU si intendeva formalmente completa e correttamente presentata in data 08/02/2023, per cui si provvedeva a dare notizia dell'avvio del procedimento con apposita comunicazione;
- la modifica richiesta contestualmente al rinnovo dell'AU non comporta variazioni impiantistiche. Riguarda esclusivamente l'inserimento della tipologia di cui al codice EER 191201 nell'elenco dei rifiuti di carta e cartone ammessi alla messa in riserva (R13) e al recupero di materia (R3) ai sensi del DM n. 188/2020, senza alcuna variazione alla capacità istantanea di stoccaggio e alla potenzialità di trattamento già autorizzate;
- la zona su cui insiste l'impianto è servita da pubblica fognatura separata bianca e nera. L'AU vigente ricomprende l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento in pubblica fognatura bianca, a seguito della comunicazione da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato (HERA SpA) della sopraggiunta incapacità da parte della rete nera di recepire lo scarico proveniente dall'impianto in oggetto, in quanto risulta "satura e idraulicamente insufficiente". In sede di istanza di rinnovo con modifica dell'AU, il gestore dichiara l'invarianza degli scarichi idrici autorizzati;
- in data 10/08/2023 il gestore comunicava la volontà di rinunciare all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti anche pericolosi già autorizzate con AU n. 3934 del 31/07/2018 e smi (ns. PG/2023/139079);
- veniva indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi che organizzava i propri lavori come di seguito specificato:
  - si insediava svolgendo una prima seduta in modalità sincrona e telematica in data 17/10/2023 (convocata con nota ns. PG/2023/159504 contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento), da cui emergeva la necessità di acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 23/10/2023 (ns. PG/2023/180205), con interruzione dei termini del procedimento;
  - in ragione della complessità della documentazione da presentare, in data 16/11/2023 veniva richiesta dal gestore una proroga temporale (30 giorni) del termine inizialmente fissato per la presentazione delle integrazioni (ns. PG/2023/194935), concessa da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/195985. A seguito della presentazione da parte del gestore in data 15/12/2023 della documentazione integrativa richiesta (ns. PG/2023/213333), con riavvio dei termini del procedimento, in data 06/02/2024 si teneva in modalità sincrona e telematica la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota ns. PG/2024/5193 che terminava i propri lavori con l'unanime consenso al rinnovo con modifica dell'AU;
- l'impianto ricade all'interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale Bassette, recapitante all'impianto idrovoro Canala-Valtorto-Fagiolo ubicato in Comune di Ravenna, via Romea Nord n. 201. Come attestato dal Consorzio di Bonifica della Romagna coinvolto nel procedimento, non si rilevano interferenze dirette tra l'impianto e il reticolo di bonifica consorziale, fasce di rispetto incluse, e il recapito delle acque avviene all'interno della rete fognaria pubblica (bianca) presente su via M.Monti. Trattandosi di area di potenziale allagamento, con tirante idrico atteso non superiore a 50 cm, nell'impianto risultano adottati accorgimenti e procedure per la protezione da allagamenti derivanti da reticolo secondario di bonifica;
- al fine di assumere la decisione finale, nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi venivano acquisiti i seguenti pareri positivi:
  - parere favorevole di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) espresso dalla Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale (ns. PG/2023/161904);
  - parere favorevole espresso dal Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL della Romagna - Servizio Igiene Pubblica sotto il profilo igienico-sanitario (ns. PG/2024/42451);
  - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Ravenna (ns. PG/2024/39185) al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica bianca delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto;
  - parere favorevole condizionato espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna (ns. PG/2023/173909 e PG/2024/22096) sulla compatibilità idraulica in merito al recapito indiretto, all'interno dello scolo consorziale Bassette, delle acque meteoriche provenienti dall'impianto in oggetto;
  - parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna ai fini della prevenzione incendi (ns. PG/2024/24300);

nonché la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per la matrice rifiuti (ns. PG/2024/26639 del 12/02/2024), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da ARPAE SAC di Ravenna con nota ns. PG/2023/183018;

- risultano pertanto acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni, dell'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
- risulta verificato il pagamento delle spese istruttorie necessarie al rinnovo con modifica dell'AU, secondo quanto previsto dal tariffario delle prestazioni ai ARPAE di cui alla DGR Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;
- rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011 e smi, risulta accertato l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione in data 28/02/2024 di Garnero Armando di Garnero Davide e C. SNC nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura di Ravenna (ns. PG/2024/70098 del 16/04/2024);

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rinnovo con modifica dell'AU n. 3934 del 31/07/2018 e smi per l'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti nell'impianto in oggetto è rideterminata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003, sulla base della documentazione presentata agli atti, e precisamente:

- operazioni di trattamento (R12 - R3) di rifiuti non pericolosi

Potenzialità annua di trattamento (R12 - R3) dell'impianto = 8.900 t/anno di rifiuti non pericolosi

Calcolo importo garanzia finanziaria:  $8.900 t \times 12,00 \frac{\text{€}}{t} = \text{€ } 106.800,00$

- operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi

Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) di rifiuti non pericolosi = 460 t

Calcolo importo garanzia finanziaria:  $\left(460 t \times 140,00 \frac{\text{€}}{t}\right) = \text{€ } 64.400,00$

**Importo totale garanzia finanziaria = € 106.800,00 + € 64.400,00 = € 171.200,00**

per cui il gestore ha provveduto in proposito. L'efficacia della garanzia finanziaria in essere dovrà essere estesa alle obbligazioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che:

- i termini di conclusione del procedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale interruzione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;
- con Legge 31 luglio 2023, n. 100 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatasi a partire dal 1° maggio 2023, veniva disposta la sospensione sino al 31/08/2023 dei procedimenti e dei termini amministrativi pendenti alla data del 1° maggio 2023, atteso che le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti;

CONSIDERATO che, avendo esteso la durata della garanzia finanziaria prestata fino al 23/10/2024 (ns. PG/2023/186645 del 02/11/2023), in ogni caso il gestore proseguiva l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso fino alla decisione espressa in merito al rinnovo dell'autorizzazione stessa, ai sensi dell'art. 208, comma 12) del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del Responsabile del procedimento, Ing. Stefano Beniamino Tommasone, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

## DISPONE

1. Di rinnovare con modifica l'**Autorizzazione Unica (AU)** ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla società Garnero Armando di Garnero Davide e C. SNC, avente sede legale e impianto in comune di Ravenna (RA), via M. Monti, 33 (CF./PIVA: 01321060392), alla gestione dell'impianto di **stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi**, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
2. Di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 2.a Per l'esercizio dell'impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali ricompresi nella presente autorizzazione, contenuti negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare:
    - **Allegato A** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi;
    - **Allegato B** al presente provvedimento, riportante le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di dilavamento.

È altresì fatto salvo il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro e prevenzione incendi;

  - 2.b Eventuali modifiche apportate all'impianto oggetto della presente autorizzazione devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. In particolare costituiscono modifica sostanziale:
    - eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata;
    - ogni eventuale variazione strutturale, ristrutturazione o ampliamento da cui derivino scarichi aventi caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle degli scarichi preesistenti, soggetti a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

In caso di modifiche sostanziali e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere presentata documentazione previsionale di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla DGR n. 673/2004;
3. Di stabilire che per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, a prestare a favore di questa Agenzia (ARPAE - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna) ovvero adeguare tramite appendice, la dovuta garanzia finanziaria secondo le modalità di seguito indicate, per un importo pari a **€ 171.200,00** e durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni. La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:
  - reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
  - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.Presso l'impianto, unitamente alla presente AU, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio, pretrattamento e recupero di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
5. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione dovrà essere

presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata.

6. Di dare atto che il ARPAE APA - ST territorialmente competente esercita, per quanto di competenza, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nella presente AU.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est  
Dott. Ermanno Errani

**GESTIONE RIFIUTI**

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio (R13) pretrattamento (R12) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto è dotato di idonea recinzione lungo tutto il perimetro, di adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione anche in caso di emergenza.  
La viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto deve essere adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata.
2. La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
3. L'impianto è dotato di apposita area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore e alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti.  
Vengono adottate specifiche procedure di omologa e accettazione dei rifiuti in ingresso, esplicitate nelle apposite procedure operative.  
I rifiuti in ingresso identificati da voci "specchio" e classificati come non pericolosi possono essere accettati in impianto solo previa verifica della "non pericolosità" (anche attraverso analisi chimiche se necessario).  
In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico viene respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'impianto trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.
4. Nell'impianto è ammesso lo svolgimento di operazioni di **messa in riserva (R13)** esclusivamente delle tipologie di rifiuti non pericolosi elencate nella **Tabella 1** allegata alla presente AU, per una capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) pari a **460 tonnellate**.
5. Tutti i rifiuti in ingresso su cui viene operata la messa in riserva (R13) non potranno rimanere stoccati presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
6. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.
7. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio.  
Le operazioni di stoccaggio (R13) dei rifiuti in ingresso devono inoltre essere fisicamente separate dalle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti.  
I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con idonea etichettatura, con la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico, indicante il rifiuto in stoccaggio/deposito temporaneo (codice EER) e il relativo regime amministrativo di detenzione.  
I recipienti mobili per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - mezzi di presa per rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
 I recipienti mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, anche meccanica, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

8. I rifiuti di cui al codice EER 020304, costituiti esclusivamente da scarti organici secchi o comunque non fermentescibili nel breve periodo, sono detenuti in stoccaggio in contenitori stagni muniti di coperchio per un tempo massimo pari a 21 giorni.
9. Per lo stoccaggio (R13) dei RAEE di cui ai codici EER 160214, 160216, 200136 si applicano le disposizioni di cui all'Allegato VII del D.Lgs n. 49/2014 e smi.  
Su tutti i RAEE in ingresso all'impianto deve essere garantito un controllo radiometrico mediante rilevatore di radioattività, anche portatile.  
I RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.  
Durante le fasi di movimentazione dei RAEE devono essere:
- scelte idonee apparecchiature di sollevamento;
  - mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
- Lo stoccaggio dei RAEE deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero finale esterno; devono essere adottate procedure per evitare l'accatastamento dei RAEE senza misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.  
I RAEE detenuti in stoccaggio in impianto sono mantenuti separati per singola categoria ai sensi della normativa vigente in materia.
10. Qualora il gestore ritiri rifiuti costituiti da batterie è tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate dal regolamento UE 2023/1542 del 12/07/2023, prestando particolare attenzione all'accumulo delle batterie agli ioni di litio che possono avviare reazioni particolarmente violente (cd. "thermal runaway").  
Per tale tipologia di rifiuti si dovrà disporre di un apposito contenitore in metallo con la possibilità di riempimento dello stesso con acqua.
11. I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13) nell'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a impianti di recupero finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di recupero finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.
12. È ammesso il **pretrattamento (R12)** mediante operazioni di selezione/cernita manuale (all'interno del Capannone B), con eventuale pressatura per la riduzione volumetrica in balle delle frazioni recuperabili separate (all'interno del Capannone A), delle seguenti tipologie di rifiuti non pericolosi:

Codice EER	Descrizione
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
170407	metalli misti

che comporta la produzione di rifiuti a cui il gestore, identificato come "nuovo produttore" ai sensi dell'art. 183, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, attribuisce codici EER di cui alla voce 1912XX.

Occasionalmente, all'interno del Capannone A è altresì svolto il **pretrattamento (R12)** mediante operazioni di riduzione volumetrica (pressatura) e confezionamento in balle di rifiuti di imballaggio di plastica (EER 150102), in legno (EER 150103) e metallici (EER 150104), per agevolare il trasporto.

Le operazioni di pressatura sono effettuate su singoli flussi di rifiuti (ossia con medesimo codice EER); per il rifiuto pressato in uscita dall'impianto rimane invariato il codice EER rispetto ai rifiuti in ingresso.

Il quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi ammesso al **pretrattamento (R12)** in impianto è fissato complessivamente pari a **1.900 tonnellate**.

13. Sono ammesse operazioni di **recupero di materia R3** finalizzate all'ottenimento di **carta e cartone recuperati** per cui, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) avviene esclusivamente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento adottato con DM n. 188/2020.

Le tipologie di rifiuti di carta e cartone ammesse al **recupero (R3)** sono:

Codice EER	Descrizione
150101	imballaggi in carta e cartone
191201	carta e cartone



Codice EER	Descrizione
200101	carta e cartone

per un quantitativo massimo annuo fissato complessivamente pari a **7.000 tonnellate/anno**.

Ai sensi dell'Allegato 1 al DM n. 188/2020, per la produzione di carta e cartone recuperati non sono comunque ammessi rifiuti da carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato.

Il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi minimi:

- accettazione dei rifiuti da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- esame della documentazione di corredo del carico dei rifiuti in ingresso per accertare la presenza di eventuali contaminazioni da sostanze pericolose, ed adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio attraverso il campionamento e le analisi;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- controlli supplementari, anche analitici, a campione ogniqualvolta l'analisi della documentazione e/o il controllo visivo indichino tale necessità. Nel caso di controlli analitici tramite laboratorio accreditato su formaldeide e fenoli i limiti di riferimento sono i seguenti:

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Formaldeide	% in peso	< 0,1
Fenolo	% in peso	< 0,1
Nonilfenoli (NP)	% in peso	< 0,1
Nonilfenolietossilati (NPE)	% in peso	< 0,1

- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- stoccaggio dei rifiuti in area dedicata;
- procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità;
- quantificazione e registrazione dei dati relativi al carico in ingresso;
- analisi merceologica da prevedere almeno con cadenza annuale nel piano di gestione qualità.

Lo scarico dei rifiuti di carta e cartone deve avvenire sotto il controllo di personale qualificato il quale provvede alla selezione dei rifiuti di carta e cartone che devono corrispondere alle tipologie sopra elencate, rimuovendo e mantenendo separato qualsiasi materiale estraneo ai rifiuti di carta e cartone.

Sono individuate aree dedicate unicamente e inequivocabilmente alla messa in riserva R13 dei rifiuti di carta e cartone destinati al successivo recupero di materia R3 in impianto. Tali aree di stoccaggio, non devono permettere la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri rifiuti di diversa natura; a tal fine può risultare idoneo l'uso di muri di contenimento, new jersey o distanze tali da evitare la miscelazione anche accidentale dei rifiuti di carta e cartone conformi con altri tipi di rifiuti.

Le successive fasi di movimentazione dei rifiuti di carta e cartone avviati alla produzione di carta e cartone recuperati avvengono in modo tale da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o con altri materiali estranei.

All'esito delle operazioni di recupero **R3** effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643, i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come **carta e cartone recuperati** se risultano conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 al DM n. 188/2020.

L'accertamento di conformità a tali requisiti deve essere effettuato da un organismo certificato secondo la norma UNI EN 9001 e il prelievo dei campioni deve avvenire secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802.

Il gestore conserva per **1 anno** presso l'impianto un campione di carta e cartone recuperati prelevato secondo quanto previsto all'Allegato 1 del DM n. 188/2020 e in conformità alla norma UNI 10802. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche di carta e cartone recuperati prelevati e da consentire la ripetizione delle analisi.

È applicato un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al DM n. 188/2020. Il manuale della qualità deve comprendere procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità alla norma UNI EN 643 nonché il piano di campionamento.

Il rispetto dei criteri stabiliti dal DM n. 188/2020 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti di carta e cartone è attestato dal gestore dell'impianto (in qualità di produttore di carta e cartone recuperati) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 al DM n. 188/2020. Tali dichiarazioni di conformità, che sono

conservate dal gestore presso l'impianto, anche in formato elettronico, mettendole a disposizione delle autorità di controllo che le richiedono, possono essere inviate ad ARPAE – SAC e ST territorialmente competente con cadenza non superiore ai sei mesi.

La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità da parte del gestore dell'impianto. Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.

14. Per quanto non specificatamente indicato nella presente AU, per la produzione di carta e cartone recuperati si applicano le previsioni del DM n. 188/2020.
15. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti nell'impianto deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico.
16. Le aree di deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in impianto devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER).  
Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.
17. Il Manuale di gestione dell'impianto (rev. 0 del 10/06/2021) deve essere mantenuto presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo. In tale manuale e nelle annesse procedure operative, vengono esplicitate le modalità gestionali e operative adottate per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti svolte nell'impianto.  
Ogni aggiornamento del Manuale di gestione e/o delle connesse procedure operative in uso relative alla gestione dei rifiuti, costituisce modifica da comunicare ovvero richiedere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
18. Il gestore è tenuto a garantire la tracciabilità dei rifiuti, rispettando gli adempimenti di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registro di carico/scarico e trasporto dei rifiuti.
19. Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio (R13), pretrattamento (R12) e recupero (R3) presso l'impianto, nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
20. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.
21. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni nonché verificare i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AU e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
22. Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.
23. A chiusura dell'impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

<b>TABELLA 1</b>	
<b>Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13)</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
040209	Rifiuti di materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate
100201	Rifiuti del trattamento delle scorie
100202	Scorie non trattate
100210	Scaglie di laminazione
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
160103	Pneumatici fuori uso
160116	Serbatoi per gas liquido sfusi
160117	Metalli ferrosi
160118	Metalli non ferrosi
160119	Plastica da veicoli fuori uso
160120	Vetro
160122	Componenti non specificati altrimenti
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
160304	Rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
160306	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305
160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)
170201	Legno
170202	Vetro da demolizione
170203	Plastica
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	Ferro e acciaio

<b>TABELLA 1</b>	
<b>Elenco dei rifiuti non pericolosi ammessi allo stoccaggio (R13)</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
170407	Metalli misti
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410
170604	Materiali isolanti
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
191201	Carta e cartone
191203	Metalli non ferrosi
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
191208	Prodotti tessili
200101	Carta e cartone
200102	Vetro da attività commerciali e industriali
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123, 200135
200138	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137
200139	Plastica
200140	Metallo
200201	Rifiuti biodegradabili
200301	Rifiuti non differenziati
200307	Rifiuti ingombranti

**SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO****Condizioni**

Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento oggetto della presente AU è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di seguito indicate, individuati sulla base di:

- D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005.

Le aree scoperte dell'impianto assoggettate alla DGR n. 286/2005, aventi superficie pari a 500,00 m<sup>2</sup>, sono destinate a stoccaggio/deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi. Le acque reflue di dilavamento di tali aree vengono convogliate ad un sistema di trattamento in continuo costituito da 2 vasche di sedimentazione poste in serie, aventi volume pari a 1,00 m<sup>3</sup> ciascuna, dimensionato in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 286/2005.

Le acque reflue di dilavamento così trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento individuato nel pozzetto posto a valle della seconda vasca di sedimentazione, sono scaricate in rete fognaria pubblica bianca.

La planimetria della rete fognaria denominata "Allegato PROG. 06/06" scala 1/200, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AU e viene allegata.

Hera SpA a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nell'impianto, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

**Prescrizioni**

1. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento provenienti dall'impianto, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006 smi per lo scarico in acque superficiali.
2. Deve essere eseguito, con cadenza almeno **annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue prodotte che attesti la conformità ai valori limite di emissione sopra indicati, per i seguenti parametri minimi: *SST, COD, Idrocarburi totali, Alluminio, Cromo totale, Cromo esavalente, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco*.  
I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale al Comune di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e ad HERA SpA.
3. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
4. Devono essere presenti e in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque reflue di dilavamento:
  - **vasca di decantazione;**
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
5. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (Rimozione dei fanghi e degli oli accumulati).
6. Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
7. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici all'impianto di trattamento in continuo delle acque reflue dilavamento che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà

esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna e ad HERA SpA.

8. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione tramite PEC ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
9. Il pozzetto ufficiale di campionamento, così come disposto al comma 3) dell'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., da mantenere sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. Il gestore è altresì tenuto ad assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc.) del pozzetto di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere sia una condotta di entrata, sia una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

**ALLEGATO PROG. 06/06**  
**Fabbricato ad uso artigianale**

Committente: ① (mappa 35) - **Soc. FERRER LESINS S.p.A.** (concedente) P.IVA: 01828390402  
 - **LOMBINI G. & C. S.p.A.** (subizzatori) P.IVA: 0151240303  
 ② (mappa 34) - **LOMBINI G. & C. S.p.A.** P.IVA: 0151240303


Le tubazioni #180 provenienti dalla vasca di decantazione acque di prima pioggia confluiscono in nuova tubazione da da 2" che con una pompa collegata all'interno della vasca stesso (portata costante) ricepisce nel pozzetto di prelievo acque meteoriche, previa installazione di idoneo misuratore di portata, attraversando il pozzetto che contiene il sifone frangente acque nere, senza che le due linee meteoriche - nere vengono in contatto fra loro

punto ufficio di prelevamento campioni  
 composto da presa con veicolo a sifone  
 e attacco per eventuale manichetto

**LEGENDA**

- linea acque meteoriche
- linea acque nere
- pozzetto ispez. pluviali/caditoia
- ⊗ pozzetto di prelievo acque meteoriche
- pozzetto ispez. nere
- ⊕ pozzetto di prelievo acque nere con sifone frangente
- ⊗ vasche decantazione acque di prima pioggia (m. 2,00x1,00 H= 1,00) mc. 2,00 contenente la pompa compressori di portata
- ▨ spazio con cumuli di rifiuti destinati al recupero mq. 454,72
- ⊕ pozzetto ufficio di prelevamento campioni completo di presa veicolare e attacco manichetto

**Schema Rete Fognante (scala 1:200)**



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**